

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone i seguenti fatti:

- di essere intestataria di nn. 1 BPF ordinario della serie "P" emesso il 15 dicembre 1989;
- con l'apposizione del timbro sul retro del buono sono state comunicate le variazioni dei tassi d'interesse per i primi 20 anni di vita, mentre nessuna indicazione è stata riportata per quelli successivi;
- per il periodo dal 21° al 30° anno deve essere riconosciuto l'importo di *"Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Parte ricorrente conclude, pertanto, chiedendo al Collegio di accertare il diritto ad ottenere le condizioni riportate sul retro del titolo della serie "P" ("Q/P") per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, con vittoria di spese del presente procedimento.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, eccepisce che:

- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono alla serie "Q", istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.06.1986; al momento del rilascio, sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;

- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso prevedendo, in particolare, un interesse composto sino al 20° anno ed un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando quelli già in loro possesso della precedente serie "P";
- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro;
- in sede di rimborso è stato riconosciuto al ricorrente quanto previsto dalla normativa applicabile.

Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente produce in giudizio n. 1 BFP della serie "P" emesso in data 15 dicembre 1989, nel periodo in cui risultava in collocazione la serie "Q".

Sul fronte del titolo è leggibile la serie di appartenenza "P" mentre sul retro risulta apposto il timbro recante i tassi di interesse della Serie "Q" fino al 20° anno. Con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno risulta stampigliata la seguente previsione: di *"Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Ai fini della risoluzione della controversia occorre ricordare i seguenti principi generali:

- i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito, di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; di recente, Collegio di Roma, decisione n. 19042/18);
- l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*;
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma decisione n. 15200/2018);
- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);
- i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel*

sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018);

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142 del 03.04.2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P", e sui quali sia stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio, evidenziando la continuità di alcune recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. n. 3963/2019; Cass. S.U. n. 13979/2007) ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Nel richiamato contesto fattuale e normativo il ricorso è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA